

Relazione del Consiglio di Amministrazione
all'Assemblea Straordinaria dei Soci

“Signori Azionisti,

la presente relazione, redatta dal Consiglio di Amministrazione della Vostra Società, è volta ad illustrare la proposta, anche nelle sue ragioni tecnico-giuridiche, di modificare alcune disposizioni dello Statuto sociale.

Tali modifiche si rendono necessarie, o in taluni casi opportune, a seguito della Legge 28 dicembre 2005, n. 262 (c.d. **Legge sul risparmio**) recante “ *Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari*” che ha inciso, con importanti innovazioni, sul Testo unico dell’intermediazione finanziaria, di cui al D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (qui di seguito, per brevità, Tuf). Sulla base della delega contenuta nell’art. 43 della stessa Legge sul risparmio, il Governo ha adottato il Decreto Legislativo 29 dicembre 2006, n. 303 (d’ora in avanti anche solo D. Lgs.303/2006) recante “*Coordinamento con la legge 28 dicembre 2005 n. 262, del testo unico delle leggi in materia di intermediazione creditizia (Tub) e del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione (Tuf)*”., che contiene altre norme di portata innovativa, oltre che di coordinamento.

L’entrata in vigore della riforma sul risparmio comporta quindi la necessità di adeguare alcune previsioni degli statuti delle società quotate alle nuove disposizioni, riguardanti, segnatamente, la disciplina degli organi di amministrazione e controllo. In tale ambito, in particolare, l’art. 147 ter del Tuf continua (anche dopo la sua non marginale riformulazione ad opera del D. Lgs. 303/2006) ad imporre agli statuti delle società italiane con azioni quotate su di un mercato regolamentato di prevedere sistemi di elezione del **consiglio di amministrazione** basati sulla tecnica del voto di lista, e ciò all’evidente scopo di garantire alle minoranze qualificate la possibilità di esprimere almeno un amministratore. Per quanto poi riguarda il contenuto della relativa clausola, nonostante l’ampia autonomia lasciata alle singole società, essa dovrà necessariamente recepire le previsioni introdotte dal D. Lgs. 303/2006, tra cui quella inerente la quota minima di partecipazione al capitale sociale per la presentazione delle liste, nonché quella sul divieto di collegamento, in qualsiasi forma sussistente, tra gli azionisti che hanno presentato la lista di minoranza e gli azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa.

Dopo le modificazioni recate dal D. Lgs. 303/2006, inoltre, la presenza di un amministratore indipendente è in ogni caso necessaria, sebbene la società sia libera di stabilire nel proprio Statuto che la componente indipendente del consiglio sia più ampia di quella prescritta dalla legge.

Allo stesso modo, l'elezione del **Collegio Sindacale** dovrà necessariamente avvenire con la tecnica del voto di lista e nel rispetto delle nuove disposizioni prescritte ai sensi del D. Lgs. 303/2006. Le relative clausole vanno quindi significativamente adattate. Le modificazioni statutarie, a norma dell'art. 8, comma 2, del D. Lgs. 303/2006, devono intervenire **entro il 30 giugno 2007**. Entro questa data il procedimento di modificazione statutaria deve essere perfezionato, con l'iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione di modificazione, ai sensi dell'art. 2436, comma 5, c.c.

Inoltre, mette conto specificare che la disciplina in commento lascia uno spazio significativo alla **regolamentazione della Consob**, la quale è chiamata ad intervenire per precisare la legislazione primaria di cui al Tuf. Ed in considerazione dell'approssimarsi dei suddetti termini di adeguamento statutario, la Consob ha emanato in data 3 maggio 2007 le modifiche al Regolamento Emittenti (di seguito RE) con delibera n.15915

Di seguito vengono illustrate, per ciascun articolo, le proposte di modifica allo statuto ritenute necessarie. Si segnala che alcuni commi degli articoli 17 (2, 3 e 4) e 28 (17 e 18) del previgente statuto hanno solo cambiato la numerazione per la diversa formulazione del testo e pertanto non sono stati oggetto di commento.

* * *

Art. 10

Ai sensi dell'art. 126 – bis del Tuf, viene recepita, all'art. 10 dello Statuto, la norma che attribuisce ai soci che rappresentino almeno il 2,5 % del capitale sociale il diritto di integrare gli argomenti posti all'ordine del giorno dell'assemblea: diritto che garantisce maggiormente tali soci nelle istanze di più attiva partecipazione alle riunioni assembleari. Nel medesimo articolo, si propone inoltre di precisare le modalità in cui tali integrazioni dovranno essere rese pubbliche, ossia nelle forme previste per la pubblicazione dell'avviso di convocazione ed entro il termine minimo di dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea, ai sensi del nuovo art. 126 – bis, co. 2, del Tuf).

Appare opportuno, inoltre, specificare che l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge,

su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, in recepimento di quanto prescritto all'art. 126-bis, co. 3, del Tuf.

Art. 13

Al fine rafforzare le garanzie di un corretto svolgimento dell'assemblea e di uno scrutinio indipendente, nel rispetto della normativa in vigore, si prevede che gli scrutatori siano nominati dall'Assemblea non solo fra gli azionisti, bensì anche tra i sindaci.

Al secondo comma appare opportuno richiamare il potere del Presidente, previsto per legge, di accertare i risultati delle votazioni, che altrimenti potrebbe, ad una fallace interpretazione, ritenersi escluso. Si tratta peraltro di una clausola di stile, riprodotiva della legge (art. 2371 c.c.), in assenza della quale varrebbe la norma generale di chiusura di cui all'art. 34 dello Statuto.

Art. 14

Per effetto dell'art. 9, d. lgs. 28 dicembre 2004, n. 310, che ha sostituito all'art. 2364 c.c., co. 2 ultimo capoverso, alla congiunzione "e", quella di "ovvero" (al fine di garantire maggiori possibilità di utilizzare il termine lungo di convocazione dell'assemblea annuale) viene modificato l'art. 14, comma 2, recependo "ovvero" in luogo dell'attuale congiunzione.

Art. 17, co.1

L'art. 3 del D. Lgs. 303/2006 ha modificato l'art.147-ter, comma 1, del Tuf, sostituendo la parola "membri" con quella di "componenti" del Consiglio di Amministrazione.

Pertanto, in coerenza con detta riforma, si modifica l'art. 17, co. 1.

Art. 17, co. 3

L' art. 147-ter del Tuf, modificato a seguito della Legge sul Risparmio, continua ad imporre, anche dopo la sua riformulazione operata dal D. Lgs. 303/2006, con riguardo all'elezione del Consiglio di Amministrazione, il procedimento del voto di lista, regolato da norme che si ispirano al principio di effettiva rappresentatività delle liste nel riconoscimento dei poteri della minoranza e con la necessaria presenza degli amministratori indipendenti, oltre che idonei al ruolo da ricoprire. Occorre precisare che buona parte delle modifiche,

seppure obbligatorie nel senso di dover essere previste necessariamente, hanno un contenuto facoltativo e discrezionale, richiedendo, pertanto, la condivisione dell'organo assembleare.

In questa direzione, si prevede che, in funzione della certezza dei rapporti giuridici, già al momento di presentazione delle liste, il rispetto di alcuni presupposti relativamente agli azionisti presentatori: che essi siano titolari del diritto di voto, e che le liste siano corredate da informazioni sugli azionisti (così, la percentuale da essi detenuta) e sui candidati (le caratteristiche personali e professionali).

Le modifiche al RE emanate dalla Consob, inoltre, hanno rafforzato le garanzie di pubblicità e trasparenza in relazione alle nomine degli organi sociali, disponendo che le liste siano pubblicate sul sito internet della Società e siano messe a disposizione del pubblico anche presso la società di gestione del mercato. In ottemperanza a tale indicazione, al fine di accrescere le garanzie informative si prevede di aggiungere tale specifico regime di pubblicità.

Nonostante l'ampio spazio lasciato all'autonomia privata, lo Statuto dovrà comunque prevedere una quota minima di partecipazione al capitale sociale per la presentazione delle liste. Più precisamente, ai sensi dell'art. 147-ter, comma 1, del Tuf *“lo statuto prevede che i componenti del consiglio di amministrazione siano eletti sulla base di liste di candidati e determina la quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione di esse, in misura non superiore ad un quarantesimo del capitale sociale o alla diversa misura stabilita dalla Consob con regolamento, tenendo conto della capitalizzazione, del flottante e degli assetti proprietari delle società quotate”*.

Pertanto, il citato D. Lgs. 303/2006 ha demandato alla Consob il compito di stabilire una misura diversa della partecipazione richiesta, che tenga conto dei criteri suesposti. Tale innovazione è stata ritenuta necessaria, secondo quanto si legge nella Relazione illustrativa al D. Lgs. 303/2006 *“ al fine di dare effettività al voto di lista per l'elezione del consiglio di amministrazione ... e di assicurare la nomina dell'amministratore di minoranza, evitando nel contempo la presentazione di liste di mero disturbo: pertanto è stato attribuito alla Consob il potere di determinare con regolamento la quota minima di partecipazione necessaria per la presentazione delle liste, al fine anche di differenziarla in ragione delle caratteristiche delle società”*.

Alla luce di tali principi, la Consob ha fissato, con modifiche al citato Regolamento (art.144-quater RE), le soglie di partecipazione in misura sia inferiore che superiore rispetto al limite del 2,5 % indicato dalla legge. Per questa via, sono state individuate sei

soglie percentuali per la presentazione delle liste, che vanno da una percentuale minima pari allo 0,5 % del capitale sociale ad una soglia massima del 4,5 %, corrispondenti ai differenti livelli di capitalizzazione di mercato delle società.

In particolare è prevista una sola soglia superiore al 2,5%. Tale soglia corrisponde alla soglia massima del 4,5% ed è applicabile alle società la cui capitalizzazione di mercato sia inferiore o uguale a cinquecento milioni di euro ove, alla data di chiusura dell'esercizio (art. 144-quater, comma 2) ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

- il flottante sia superiore al 25%;
- non vi sia un socio o più soci aderenti ad un patto parasociale previsto dall'art. 122 del Testo Unico che dispongano della maggioranza dei voti esercitabili nelle deliberazioni assembleari che hanno ad oggetto la nomina di componenti degli organi di amministrazione.

Ove non ricorrano le suddette condizioni, salva la minore percentuale prevista nello Statuto, la quota di partecipazione è pari al 2,5% del capitale sociale. Per la Società ricorre solo la prima condizione e, pertanto, coerentemente con quanto dispone l'art. 147-ter del Tuf, è stato previsto di fissare all'art. 17, comma 3, dello Statuto, la quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste nella misura del 2,5 % o la diversa misura, se inferiore, stabilita al comma 2 dell'art.144-quater del RE. Si tratta di modifica dunque meramente riproduttiva di legge e regolamento.

Al fine di comprovare poi la titolarità della partecipazione, per la certezza dei rapporti giuridici e delle relative posizioni giuridiche soggettive si prevede l'obbligo di presentare e/o recapitare presso la sede sociale della Società, al momento della presentazione della lista, certificazioni rilasciate dai rispettivi intermediari, ai sensi della normativa applicabile, che attestino appunto la titolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste.

Si ritiene poi opportuno precisare che ogni socio potrà presentare o votare una sola lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie, al fine di evitare commistioni tra liste, e dunque collegamenti che possano inquinare il principio di effettiva rappresentatività delle liste medesime. Ciò consente l'allineamento con la disciplina prevista dall'art. 144-sexies, comma 6, con riferimento alla nomina dei sindaci.

In linea con requisiti minimi di indipendenza prescritti all'art. 147-ter, comma 4, del Tuf (*almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione, ovvero due se il consiglio di amministrazione sia composto da più di sette componenti, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3*) si prevede che

almeno un candidato per ciascuna lista presentata debba possedere i requisiti di indipendenza.

Unitamente alle garanzie di indipendenza dell'organo di controllo, è necessario altresì soddisfare le garanzie di cui all'art. 147-quinquies del Tuf, circa l'obbligo per i componenti degli organi di amministrazione e direzione di possedere i requisiti di onorabilità. In tale direzione viene modificato – con norma riproduttiva di legge - lo Statuto, richiedendo a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione., oltre ai requisiti di onorabilità , anche quelli di professionalità adeguati alle loro funzioni.

Allo scopo di meglio assicurare l'esatta osservanza delle suesposte prescrizioni in ordine alla composizione delle liste, si prevede che ciascun candidato, nell'accettare la propria candidatura dichiarare, sotto sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti positivamente richiesti dalla normativa applicabile. Si prevede, inoltre, che il candidato fornisca la dichiarazione a qualificarsi eventualmente come indipendente.

Tale attestazione è peraltro rilevante anche ai fini della decadenza dell'amministratore dalla carica, come indicato – con clausola meramente riproduttiva di legge - ai sensi del comma cinque che segue.

Ai sensi dell'art.144-sexies, comma 7 del RE è stato stabilito che debba considerarsi eletta la lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo con gli azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa. Alla luce di tale previsione, è stato introdotto all'art. 17 co. 3 il divieto per soci collegati tra di loro, in qualsiasi modo, di presentare più di una lista e l'obbligo per i soci espressione della minoranza di attestare, al momento del deposito della propria lista, l'assenza di collegamento con gli azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa.

Art. 17, co. 4

Per uniformità con la previsione disposta a tutela delle minoranze dall'art. 147-ter, comma 3, del Tuf (per cui almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione deve essere espresso dalla lista di minoranza), si disciplina il procedimento di elezione dei

componenti del Consiglio di Amministrazione garantendo comunque l'elezione di un membro dalla lista di minoranza, laddove questa sia effettivamente presentata.

Più in dettaglio, al fine di garantire funzionalità ed efficacia all'elezione dell'organo di amministrazione con il metodo delle liste, si propone di disciplinare tale procedimento con le seguenti modalità:

Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista. a) Dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai Soci saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, un numero di Amministratori pari al numero dei componenti da eleggere meno uno, fatto salvo quanto previsto per la nomina dell'Amministratore indipendente. b) Dalla lista di minoranza che avrà ottenuto il maggior numero di voti sarà tratto il restante Amministratore. c) Dall'unica lista presentata o che ha raggiunto il quorum, in caso rispettivamente di presentazione di una sola lista, ovvero, in caso di mancato raggiungimento del quorum richiesto da parte delle altre liste, gli Amministratori saranno eletti fino a concorrenza dei candidati in essa presentati, fatta salva la nomina di un amministratore tratto dalle liste di minoranza ove presentate.

Inoltre, si prevede la facoltà, concessa dall'art. 147-ter, comma 1, del Tuf, che *“ai fini del riparto degli amministratori da eleggere, non si tenga conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dallo Statuto per la presentazione delle stesse”*. Tale previsione consente che la presenza di amministratori di minoranza garantisca effettiva rappresentatività a componenti significative della compagine sociale, evitando ad un tempo strumentalizzazioni arbitrarie e abusive

Art. 17, co. 5

Per coerenza con la tutela delle minoranze prescritta all'art. 147-ter, comma 3, del Tuf si prevede che almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione sia espressione della lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti.

Inoltre, in osservanza dei requisiti minimi di indipendenza richiesti all'art. 147-ter, comma 4, del Tuf, è previsto di considerare in ogni caso eletto il candidato che abbia ottenuto il maggior numero di voti tra quelli che risultino in possesso dei requisiti di indipendenza.

La presente clausola costituisce pertanto mero adeguamento alla L. 262/2005 e successive modifiche ex D. Lgs. 303/2006.

Art. 17, co. 6

Le nuove norme introdotte nel RE stabiliscono una procedura trasparente per la nomina dei componenti del consiglio di amministrazione, prevedendo che sia assicurata un'efficace e tempestiva informativa circa gli esiti della votazione riguardanti la nomina degli organi sociali. Tale informativa viene trasmessa con le modalità previste all'art. 66 del Regolamento Emittenti.

In accoglimento di tali istanze, si prevede di modificare lo Statuto della società prevedendo l'obbligo di informare tempestivamente il pubblico dell'avvenuta nomina degli amministratori, nei modi e con le informazioni prescritti dalla normativa applicabile.

Art. 17, co. 10

Viene precisato che, nel caso venga a mancare la maggioranza degli Amministratori decade cessa l'intero Consiglio. Gli Amministratori rimasti in carica convocano d'urgenza l'Assemblea per la ricostituzione dello stesso "nel rispetto della procedura di nomina prevista dal presente articolo".

Tale modifica, sebbene in assenza di un preciso obbligo giuridico, appare opportuna per conformità con le modifiche del sistema elettorale che si sono sopra analizzate.

Art. 18

Seppur in assenza di uno specifico obbligo in tal senso, si ritiene opportuno, in occasione dell'adozione delle presenti modifiche, disporre che, in caso di assenza o impedimento del Presidente, questi possa essere sostituito da parte del Vice presidente o, in sua assenza, da parte del Consigliere più anziano di carica o altrimenti per età.

Art. 20

Oltre ad una piccola precisazione al primo comma sui tempi di convocazione, a garanzia dell'efficacia e per la corretta funzionalità e legittimazione a deliberare dell'organo di amministrazione, si ritiene opportuno al secondo comma prevedere che il Consiglio di Amministrazione possa validamente deliberare, pur in assenza della convocazione prevista dallo Statuto, con l'intervento di tutti i Consiglieri ed i Sindaci in carica. Tale ultima modifica appare opportuna per semplificare le procedure e i presupposti di legittima operatività del Consiglio di Amministrazione.

Art. 24

In conformità ai requisiti di onorabilità prescritti all'art. 147-quinquies del Tuf, viene aggiunto all'art. 24 dello Statuto la necessità di accertare anche in capo al Direttore generale, qualora nominato dal Consiglio di Amministrazione, i requisiti di onorabilità, a pena di decadenza dalla carica. Si ritiene inoltre opportuno aggiungere la facoltà di istituire comitati interni oltre al Comitato Esecutivo.

Art. 25-bis

La Legge sul risparmio ha introdotto, all'art. 154 -bis del Tuf, la nuova figura giuridica di carattere organico, di notevole rilevanza, del "Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari", demandando allo Statuto la previsione dei requisiti di professionalità e le modalità di nomina dello stesso, previo parere obbligatorio dell'organo di controllo. Si tratta, dunque, di una modifica statutaria obbligatoria che tuttavia lascia spazi di discrezionalità allo Statuto.

In recepimento di tale prescrizione inderogabile, viene inserito nello Statuto della Società l'art. 25 bis, riguardante la nomina del Dirigente preposto da parte del Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale. Si tratta di modifica obbligatoria, dato che obbligatoria è la nomina della nuova figura, anche se si demanda all'autonomia statutaria buona parte del contenuto della clausola (modalità della nomina, requisiti di professionalità, conferimento di mezzi e poteri).

In assenza di espressa statuizione, in adesione alla prevalente interpretazione può affermarsi che tale parere ha natura non vincolante.

Art. 26, co. 1 e 2

Per le medesime ragioni di cui alla modifica del precedente art. 17 comma 1 dello statuto, si ritiene opportuno sostituire il termine "membri" del Consiglio di Amministrazione, con quello di "componenti".

Nel comma 2, con riferimento al Comitato Esecutivo, viene precisato "se costituito".

Trattasi di modifica semplicemente opportuna di precisazione.

Art. 28, co. 6

Si è ritenuto opportuno eliminare all'inizio del comma le parole "di norma", per conferire maggiore certezza al metodo elettorale e allinearlo alle disposizioni previste dall'Art.144-sexies del RE.

Art. 28, co. 7

Con riferimento ai componenti del collegio sindacale, l'art. 148-bis del Tuf ha demandato ad apposito regolamento Consob la determinazione dei limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo che i componenti degli organi di controllo possono assumere. Pertanto, in ottemperanza a tale prescrizione, viene inserito nello Statuto il divieto di candidarsi alla carica di Sindaco per quanti superino i limiti al cumulo degli incarichi, prescritti dalla normativa applicabile.

Si tratta, pertanto, di una modifica necessaria, volta a recepire l'art. 148-bis del Tuf, coordinandolo con l'art.144-terdecies del RE.

Viene, inoltre, precisato che non possono assumere la carica di Sindaco coloro che, oltre ai requisiti di onorabilità e di professionalità previsti dalla normativa vigente, non siano in possesso anche del requisito di indipendenza (art.148 commi 3 e 4 del TUF).

Art.28, co.9

Tale comma recepisce il testo dell'art.28, comma 10 del previgente statuto precisando, a norma dell'art.144-sexies comma 3, che entrambe le sezioni di cui si compone la lista (Sindaci effettivi e supplenti) recano i nominativi di uno o più candidati.

Art. 28, co. 10

In ordine al procedimento di elezione dell'organo di controllo, l'art.144 –sexies del RE, ha previsto che il numero dei candidati presentati in ogni lista non sia superiore ai sindaci da eleggere. Si ritiene opportuno pertanto, introdurre la disposizione *de qua*, anche per omogeneità al procedimento previsto per l'elezione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 28, co. 11

In linea con quanto previsto nell'art.144-sexies RE in tale comma si prevede che le liste presentate debbano essere corredate dalle informazioni relative: all'identità dei soci presentatori; alla percentuale di partecipazione detenuta dai presentatori della lista; alle caratteristiche personali e professionali dei candidati inseriti nella lista.

Viene, inoltre, stabilito che le liste debbano essere depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione.

Infine, in tale comma vengono recepite le modalità previste dalla Consob (art. 144 – octies RE) per pubblicizzare le liste e per consentire un tempestivo accesso alle informazioni necessarie per l'assunzione di decisioni consapevoli da parte dei soci. In particolare, viene stabilito che le liste, corredate dalle informazioni richieste, devono essere messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e la società di gestione del mercato, nonché pubblicate sul sito internet della Società, senza indugio e, comunque, almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione.

Art. 28, co.12

Con riferimento alla legittimazione per la presentazione delle liste, le modifiche al RE hanno previsto la possibilità di fissare una partecipazione minima al capitale sociale, non superiore a quella determinata ai sensi dell'art. 147 ter, comma 1 del Tuf. Si propone, pertanto, anche per uniformità di *ratio* con quanto suggerito per l'elezione dell'organo di amministrazione, di inserire un limite minimo di partecipazione per la presentazione delle liste per l'elezione dei sindaci, almeno il 2,5% del capitale sociale o la diversa misura, se inferiore, stabilita dal Regolamento Consob.

Art.28, co.13

Tale comma recepisce il testo dell'art.28 comma 14 del previgente statuto precisando, ai sensi dell'art.144-sexies, comma 6 del RE che ogni socio può presentare o votare una sola lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

Art. 28, co. 14

Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio i candidati che ricadono in una delle cause di incompatibilità previste dall'art. 148, comma 3, del Tuf.

Ai sensi dell'art. 148 comma 4, del Tuf, l'elezione dei sindaci dovrà avvenire avendo riguardo dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti con regolamento del Ministero della Giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Con riferimento a tali norme è stato stabilito che, almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, unitamente al deposito della lista, per ciascun candidato dovrà essere depositata una dichiarazione che attesti: l'accettazione della carica; l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità; il possesso dei

requisiti richiesti dalla normativa applicabile, nonché l'eventuale assenza di collegamento con gli azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa.

Art. 28, co. 15

Viene previsto che al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste, dovrà essere presentata e/o recapitata presso la sede sociale della Società, contestualmente alla presentazione della lista, certificazione comprovante la legittimazione all'esercizio dei diritti.

Art. 28, co. 16

Per uniformità con quanto previsto in tema di elezione dell'organo di amministrazione, il comma è stato integrato prevedendo che gli azionisti, collegati in qualunque modo tra loro, possano presentare o votare una sola lista (art.144-sexies, comma 6 del RE).

Per le liste presentate dagli azionisti di minoranza è stato, altresì, introdotto l'obbligo di fornire, unitamente alla presentazione della lista, una dichiarazione che attesti l'assenza di collegamento con gli azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa.

Art. 28, co. 17

E' stata recepita all'interno dello Statuto la possibilità - qualora alla scadenza del termine di presentazione delle liste risulti depositata una sola lista, ovvero siano state presentate liste soltanto da parte di soci collegati fra loro - di presentare liste sino al quinto giorno dopo la scadenza del termine previsto per il deposito, con la riduzione alla metà della partecipazione minima richiesta. Tale possibilità, prevista nell'art.144-sexies, comma 5 del RE, ha lo scopo di favorire la presentazione delle liste di minoranza e l'effettiva elezione del sindaco espressione di quest'ultima.

Art. 28, co. 20

Viene mantenuta la previsione contenuta nell'art. 28, comma 19, del previgente Statuto di eleggere un sindaco effettivo ed un supplente dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti e di trarre due sindaci effettivi ed un supplente dalle altre liste, perché ritenuta più garantista dei diritti delle minoranze rispetto a quanto previsto dalla Consob.

Alla lettera b di tale comma viene inserita una precisazione circa il meccanismo di compilazione delle graduatorie per l'elezione, al fine di rendere il testo più esplicativo.

Ai sensi dell'art.144-novies del RE, con le stesse modalità prescritte dall'art. 66 del Regolamento Emittenti, la Società deve dare notizia al pubblico dell'avvenuta nomina dell'organo di controllo. Si ritiene pertanto, anche per coerenza con quanto suggerito per la pubblicità dei componenti eletti al Consiglio di Amministrazione., di adottare lo stesso obbligo informativo anche per l'elezione del Collegio sindacale .

Infine, alla lettera c) della stessa clausola, si propone di inserire prima di "nominati con il voto di lista" la negazione "non", per coordinamento con la modifica di cui all'art. 28 comma 6 dello Statuto.

Art. 28, co. 21

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2404 c.c. come introdotto dalla riforma del diritto societario - D.Lgs. n.6/2003 - (*"la riunione può svolgersi se lo Statuto lo consente indicandone le modalità, anche con mezzi di telecomunicazione"*) si ammette la possibilità di adunare il Collegio Sindacale anche per conferenza telefonica o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito l'intervento documentato e reale. Si tratta di modifica facoltativa, opportuna per un miglioramento del funzionamento dell'organo.

Art. 28, co 22

Il testo precedente, riportato al comma 20 del previgente statuto, è stato integrato precisando "ove costituito" con riferimento al Comitato Esecutivo. Per quanto riguarda i poteri di convocazione dell'Assemblea, riconosciuti al Collegio Sindacale viene esplicitato che sono esercitati "secondo la normativa vigente", per circoscrivere e allo stesso tempo disciplinare la certezza dell'ambito dei poteri medesimi.

Art. 30

Nel comma 1 l'espressione "alla compilazione del bilancio" è stata modificata con la dizione "alla redazione del bilancio", più consona al dettato normativo.

Nel comma 3 si precisa che la delibera di distribuzione degli utili, avviene nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa applicabile.

Art. 34

Una precisazione finale si propone per la clausola di chiusura, che rinvia, per quanto non previsto dallo Statuto, alla normativa sia primaria che secondaria.

* * *

Di seguito si riporta il testo vigente dello Statuto con a fianco le modifiche proposte agli articoli interessati ed i relativi riferimenti normativi, con la specificazione della loro rilevanza.

**PROPOSTE DI MODIFICA ALLO STATUTO DI
AUTOSTRADE MERIDIONALI S.P.A.**

<p style="text-align: center;">ART. 10</p> <p>Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate mediante pubblicazione dell'avviso contenente l'ordine del giorno sulla Gazzetta Ufficiale ovvero sul quotidiano Il Sole 24 Ore, nei termini previsti dalla normativa vigente. Nello stesso avviso può essere fissato il giorno delle convocazioni successive alla prima, fermo restando che può essere indicata al massimo una data ulteriore per le assemblee successive alla seconda.</p>	<p style="text-align: center;">ART. 10</p> <p>Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate mediante pubblicazione dell'avviso contenente l'ordine del giorno sulla Gazzetta Ufficiale ovvero sul quotidiano Il Sole 24 Ore , in ogni caso nei termini previsti dalla normativa vigente. Nello stesso avviso può essere fissato il giorno delle convocazioni successive alla prima, fermo restando che può essere indicata al massimo una data ulteriore per le assemblee successive alla seconda.</p> <p>I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale possono chiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla richiesta di integrazione, gli azionisti dovranno presentare e/o recapitare presso la sede della Società, unitamente a tale richiesta le certificazioni rilasciate dai rispettivi intermediari ai sensi della normativa applicabile.</p> <p>Delle integrazioni all'elenco delle materie che l'assemblea dovrà trattare a seguito delle richieste dei soci di cui sopra è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea.</p> <p>L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.</p>	<p><i>Art. 126-bis, co. 1, Tuf (l.262/2005)</i></p> <p><i>Art. 126-bis, co. 2, Tuf (l.262/2005)</i></p> <p><i>Art. 126-bis, co. 3, Tuf (l.262/2005)</i></p>
<p style="text-align: center;">ART. 13</p> <p>1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso</p>	<p style="text-align: center;">ART.13</p> <p>1.L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di</p>	

<p>di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, in mancanza, da persona designata dal Consiglio stesso o in difetto dall'Assemblea.</p> <p>2. L'Assemblea su designazione del Presidente può nominare due scrutatori fra gli Azionisti presenti e nomina un Segretario, anche non Azionista, quando il verbale non sia redatto da notaio.</p> <p>3. Il Presidente dell'Assemblea ha pieni poteri per dirigere e regolare la discussione e per stabilire le modalità della votazione.</p>	<p>Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, in mancanza, da persona designata dal Consiglio stesso o in difetto dall'Assemblea.</p> <p>2.L'Assemblea su designazione del Presidente può nominare due scrutatori fra gli Azionisti ed i Sindaci presenti e nomina un Segretario, anche non Azionista, quando il verbale non sia redatto da notaio.</p> <p>3. Il Presidente dell'Assemblea ha pieni poteri per dirigere e regolare la discussione e per stabilire le modalità della votazione, di cui accerta i risultati</p>	<p>Art.2371 c.c.</p>
<p>ART. 14</p> <p>1. Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.</p> <p>2. L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; essa può essere convocata nel termine di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.</p>	<p>ART. 14</p> <p>1. Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.</p> <p>2. L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; essa può essere convocata nel termine di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.</p>	<p><i>Art. 2364, co.2, c.c.(ex art.9, d. lgs. 28 dicembre 2004, n. 310)</i></p>
<p>ART. 17</p> <p>1. La Società, ai sensi del par. 2, Sezione VI-bis, Capo V, Titolo V, Libro V del codice civile, è amministrata da un Consiglio composto da non meno di cinque e da non più di sette membri.</p> <p>2. L'Assemblea stabilirà entro i limiti suddetti e fino a nuova diversa deliberazione il numero dei componenti il Consiglio.</p>	<p>ART. 17</p> <p>1. La Società, ai sensi del par. 2, Sezione VI-bis, Capo V, Titolo V, Libro V del codice civile, è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da non meno di cinque e da non più di sette componenti.</p> <p>2. L'Assemblea stabilirà entro i limiti suddetti e fino a nuova diversa deliberazione il numero dei componenti il Consiglio.</p> <p>3. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono eletti sulla base di liste presentate dagli azionisti che, al momento della presentazione della lista, siano titolari del diritto di voto. Le liste presentate dai soci e da essi sottoscritte (anche per delega ad uno di essi), corredate dalle informazioni relative agli stessi soci, alla</p>	<p><i>Art. 147-ter, co.1, Tuf (ex d.lgs.303/2006)</i></p> <p><i>Art. 147-ter, co.1 e 3 Tuf (ex L.262/2005 e d.lgs.303/2006)</i></p> <p><i>Art.144</i></p>

	<p>percentuale di partecipazione da essi complessivamente detenuta, dalle informazioni sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, dovranno essere depositate presso la sede legale almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione. Le liste depositate dai soci, corredate dalle sopra citate informazioni, saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e la società di gestione del mercato e saranno pubblicate sul sito internet della società senza indugio e comunque almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione.</p> <p>Avranno diritto di presentare le liste soltanto i soci che da soli o insieme ad altri soci rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale o la diversa misura, se inferiore, stabilita dal Regolamento Emittenti vigente alla data di presentazione della lista. Nell'avviso di convocazione sarà indicata la quota di partecipazione per la presentazione delle liste.</p> <p>Ogni socio potrà presentare o votare una sola lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie, ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p> <p>Ogni lista dovrà contenere un numero di candidati, elencati mediante un numero progressivo, non superiore al numero massimo degli amministratori previsti dal primo comma del presente articolo.</p> <p>Almeno un candidato per ciascuna lista deve possedere i requisiti di indipendenza.</p> <p>Tutti i candidati devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli Organi di controllo dalla normativa vigente, nonché i requisiti di professionalità adeguati al ruolo da ricoprire.</p> <p>Unitamente a ciascuna lista, almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, per ciascun candidato</p>	<p><i>octies RE, co. 1 lett. b)</i></p> <p><i>Art. 147-ter, co.1, Tuf – (ex L.262/2005 e d.lgs.303/2006) e Art.144 – quater c.2 RE</i></p> <p><i>Art.144-septies comma 2 RE in analogia all'art. 144-sexies co.6 RE</i></p> <p><i>Art. 147-ter, co.4, Tuf</i></p> <p><i>Art. 147-quinquies, co.1, Tuf</i></p> <p><i>Art. 147-ter, co.1, 3 e 4 e</i></p> <p><i>quinquies Tuf (ex</i></p>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>dovrà depositarsi presso la sede sociale la dichiarazione con la quale accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile e fornisce la dichiarazione a qualificarsi eventualmente come indipendente.</p> <p>Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste, gli Azionisti dovranno presentare e/o recapitare presso la sede sociale della Società, al momento della presentazione della lista, certificazioni rilasciate dai rispettivi intermediari ai sensi della normativa applicabile.</p> <p>Gli azionisti, collegati in qualunque modo tra loro, nel rispetto della normativa applicabile, potranno presentare una sola lista.</p> <p>Unitamente alla lista dovrà essere presentata dagli azionisti di minoranza una dichiarazione che attesti l'assenza di collegamento con gli azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa.</p> <p>4. Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.</p> <p>All'elezione degli Amministratori si procederà come segue:</p> <p>a) Dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai Soci saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, un numero di Amministratori pari al numero dei componenti da eleggere meno uno, fatto salvo quanto previsto al comma 5 per la nomina dell'Amministratore indipendente.</p> <p>b) Il restante Amministratore sarà tratto dalla lista di minoranza che avrà ottenuto il maggior numero di voti .</p> <p>c) In caso di presentazione di una sola lista, ovvero, in caso di mancato raggiungimento da parte delle altre liste del quorum richiesto di partecipazione al capitale sociale, gli Amministratori saranno eletti</p>	<p><i>L.262/2005 e d.lgs.303/2006)</i></p>
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------

<p>Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.</p> <p>3. Gli Amministratori sono rieleggibili.</p> <p>4. In caso di vacanza di uno o più posti di Consiglieri sarà provveduto a sensi di legge.</p> <p>5. Qualora, tuttavia, per qualsiasi causa venga a mancare, prima della scadenza del mandato, la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, decade l'intero Consiglio e l'Assemblea dovrà essere convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica per la ricostituzione dello stesso.</p>	<p>nell'ambito della unica lista presentata o che ha raggiunto il quorum fino a concorrenza dei candidati in essa presentati, fatta salva la nomina di un amministratore tratto dalle liste di minoranza ove presentate.</p> <p>Ai fini del riparto degli Amministratori da eleggere, non si tiene conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle stesse.</p> <p>5. Almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione è espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti.</p> <p>Sarà in ogni caso considerato eletto il candidato in possesso dei requisiti d'indipendenza appartenente alla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti.</p> <p>L'Amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, perda i requisiti d'indipendenza deve darne immediatamente comunicazione al Consiglio di Amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica.</p> <p>6. Dell'avvenuta nomina degli Amministratori è data pubblicità con le modalità e l'informativa previste a norme di legge e regolamento.</p> <p>7. Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.</p> <p>8. Gli Amministratori sono rieleggibili.</p> <p>9. In caso di vacanza di uno o più posti di Consiglieri sarà provveduto a sensi di legge.</p> <p>10. Qualora, tuttavia, per qualsiasi causa venga a mancare, prima della scadenza del mandato, la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, cessa l'intero Consiglio e l'Assemblea dovrà essere convocata d'urgenza dagli Amministratori rimasti in carica per la ricostituzione dello stesso</p> <p>nel rispetto della procedura di nomina prevista dal presente articolo.</p>	<p><i>Art. 147-ter, co.1, Tuf</i></p> <p><i>Art. 147-ter, co.3, Tuf (ex L.262/2005 e d.lgs.303/2006)</i></p> <p><i>Art.144-novies RE</i></p> <p><i>Art.2386 co.4 c.c.</i></p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>Il Consiglio resterà peraltro in carica per il compimento dei soli atti di ordinaria amministrazione fino a che l'Assemblea avrà deliberato in merito al suo rinnovo e sarà intervenuta l'accettazione da parte della maggioranza dei nuovi Amministratori.</p>	<p>Il Consiglio resterà peraltro in carica per il compimento dei soli atti di ordinaria amministrazione fino a che l'Assemblea avrà deliberato in merito al suo rinnovo e sarà intervenuta l'accettazione da parte della maggioranza dei nuovi Amministratori.</p>	
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

<p style="text-align: center;">ART. 18</p> <p>1. Il Consiglio elegge un Presidente ed eventualmente un Vice Presidente. 2. Nominerà pure un Segretario che potrà essere scelto anche fra le persone estranee al Consiglio.</p>	<p style="text-align: center;">ART. 18</p> <p>1. Il Consiglio elegge un Presidente ed eventualmente un Vice Presidente. 2. Nominerà pure un Segretario che potrà essere scelto anche fra le persone estranee al Consiglio. 3. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, egli è sostituito dal Vice Presidente; in mancanza del Vice Presidente dal Consigliere più anziano in carica o, in caso di pari anzianità, dal più anziano di età.</p>	<p>Modifica opportuna in generale per assicurare in qualsiasi momento lo funzionalità del CdA</p>
<p style="text-align: center;">ART. 20</p> <p>La convocazione si fa mediante avviso ai Consiglieri e Sindaci inviato di regola 7 giorni prima dell'adunanza; in caso di urgenza potrà essere fatta telegraficamente anche per il giorno successivo. Della convocazione viene nello stesso termine dato avviso ai Sindaci effettivi.</p>	<p style="text-align: center;">ART. 20</p> <p>1. La convocazione si fa mediante avviso ai Consiglieri e Sindaci inviato di regola 7 giorni prima dell'adunanza; in caso di urgenza potrà essere fatta telegraficamente anche ventiquattro ore prima dell'adunanza. Della convocazione viene nello stesso termine dato avviso ai Sindaci effettivi. 2. In mancanza della convocazione prevista dallo Statuto, il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare con l'intervento di tutti i Consiglieri ed i Sindaci in carica.</p>	<p>Modifica opportuna in generale per maggiore precisazione e per semplicità di procedure e presupposti di legittimazione del CdA</p>
<p style="text-align: center;">ART. 24</p> <p>1. Il Consiglio di Amministrazione, può delegare nei limiti consentiti dal c.c., parte dei propri poteri e delle proprie attribuzioni al Presidente e ad altri dei suoi membri e può altresì nominare un Amministratore Delegato nonché un Direttore Generale determinandone i poteri e i compiti.</p> <p>2. Il Consiglio può inoltre costituire fra i suoi membri un Comitato Esecutivo stabilendone il numero dei componenti, le attribuzioni ed i poteri.</p>	<p style="text-align: center;">ART. 24</p> <p>1. Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti consentiti dal c.c., parte dei propri poteri e delle proprie attribuzioni al Presidente e ad altri dei suoi componenti e può altresì nominare un Amministratore Delegato, nonché un Direttore Generale, determinandone i poteri e i compiti. La nomina del Direttore Generale avverrà, come per gli Amministratori, previo accertamento dei requisiti di onorabilità previsti dalla normativa vigente. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.</p> <p>2. Il Consiglio può inoltre costituire fra i suoi membri un Comitato Esecutivo stabilendone il numero dei componenti, le attribuzioni ed i poteri. Il Consiglio può altresì istituire altri Comitati con funzioni e compiti specifici, stabilendone composizione e modalità di funzionamento.</p>	<p><i>Art.147 ter c.1 Tuf (d.lgs.303/2006)</i></p> <p><i>Art.147 quinquies Tuf (ex d.lgs.262/2005)</i></p>

	<p style="text-align: center;">ART. 25 bis</p> <p>1. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta avanzata dagli organi amministrativi delegati d'intesa col Presidente, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, nomina il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e gli conferisce adeguati mezzi e poteri. Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari deve possedere requisiti di professionalità caratterizzati da specifica competenza in materia amministrativa e contabile. Tale competenza, da valutarsi da parte del medesimo Consiglio di Amministrazione, deve risultare da esperienze di lavoro maturate in posizioni di adeguata responsabilità per un periodo pluriennale nell'area amministrativa, finanziaria e contabile di società o enti , pubblici o privati, anche di consulenza.</p>	<p><i>Art. 154-bis Tuf (ex d.lgs.262/2005 e d.lgs.303/2006)</i></p>
<p style="text-align: center;">ART. 26</p> <p>1. Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del proprio ufficio.</p> <p>2. L'Assemblea stabilirà, con deliberazione da rimanere valida fino a nuova diversa deliberazione, l'emolumento annuo per il Consiglio di Amministrazione nonché per il Comitato Esecutivo. Il Consiglio ed il Comitato Esecutivo stabiliranno il modo di riparto fra i propri membri di tali emolumenti.</p> <p>3. La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche è stabilita secondo la disciplina di cui all'art. 2389 terzo comma c.c..</p>	<p style="text-align: center;">ART. 26</p> <p>1. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del proprio ufficio.</p> <p>2. L'Assemblea stabilirà, con deliberazione da rimanere valida fino a nuova diversa deliberazione, l'emolumento annuo per il Consiglio di Amministrazione nonché per il Comitato Esecutivo, se costituito. Il Consiglio ed il Comitato Esecutivo stabiliranno il modo di riparto fra i propri componenti di tali emolumenti.</p> <p>3. La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche è stabilita secondo la disciplina di cui all'art. 2389 terzo comma c.c..</p>	<p><i>Art.147 ter c.1 Tuf (d.lgs.303/2006)</i></p>
<p style="text-align: center;">ART. 28</p> <p>1. L'Assemblea elegge il Collegio Sindacale e ne determina il compenso.</p> <p>2. I membri del Collegio Sindacale restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.</p>	<p style="text-align: center;">ART. 28</p> <p>1. L'Assemblea elegge il Collegio Sindacale e ne determina il compenso.</p> <p>2. I membri del Collegio Sindacale restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.</p>	

<p>3. Il Collegio Sindacale è costituito da cinque Sindaci effettivi e due supplenti.</p> <p>4. Tre sindaci effettivi e due supplenti vengono eletti dall'Assemblea, un effettivo viene nominato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ed assumerà la carica di Presidente, l'altro effettivo verrà nominato dall'Anas.</p> <p>5. Le relative nomine debbono essere formulate secondo quanto previsto dal presente articolo, fatte salve le disposizioni di Convenzione con l'Ente Concedente Anas.</p> <p>6. Di norma i membri del Collegio Sindacale sono nominati mediante la procedura del voto di lista, fatte salve le richiamate disposizioni di Convenzione con l'Ente concedente Anas.</p> <p>7. Non possono assumere la carica di Sindaco ne' possono essere inseriti nelle liste coloro che già ricoprono la carica di sindaco effettivo in più di quattro società emittenti titoli quotati nei mercati regolamentati con esclusione delle società controllanti e controllate dalle Autostrade Meridionali S.p.A. o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile.</p> <p>8. Almeno due dei Sindaci Effettivi ed almeno uno dei Sindaci Supplenti sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni; i Sindaci che non sono in possesso di tale requisito sono scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:</p> <p>a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero</p> <p>b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico – scientifiche attinenti all'attività di costruzione e gestione di autostrade, di infrastrutture di trasporto, di sosta e intermodali, ovvero</p>	<p>3. Il Collegio Sindacale è costituito da cinque Sindaci effettivi e due supplenti.</p> <p>4. Tre sindaci effettivi e due supplenti vengono eletti dall'Assemblea, un effettivo viene nominato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ed assumerà la carica di Presidente, l'altro effettivo verrà nominato dall'Anas.</p> <p>5. Le relative nomine debbono essere formulate secondo quanto previsto dal presente articolo, fatte salve le disposizioni di Convenzione con l'Ente Concedente Anas.</p> <p>6. I membri del Collegio Sindacale sono nominati mediante la procedura del voto di lista, fatte salve le richiamate disposizioni di Convenzione con l'Ente concedente Anas.</p> <p>7. Non possono assumere la carica di Sindaco ne' possono essere inseriti nelle liste coloro che, ai sensi della normativa applicabile, superino il limite al cumulo degli incarichi di amministrazione e di controllo o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza .</p> <p>8. Almeno due dei Sindaci Effettivi ed almeno uno dei Sindaci Supplenti sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni; i Sindaci che non sono in possesso di tale requisito sono scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:</p> <p>a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero</p> <p>b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico – scientifiche attinenti all'attività di costruzione e gestione di autostrade, di infrastrutture di trasporto, di sosta e intermodali, ovvero</p>	<p><i>Art.144 sexies RE</i></p> <p><i>Art. 148-bis, co.2 Tuf (d.lgs.303/2006) e Art.144-terdecies RE</i></p> <p><i>Art.148,co. 3 e 4 Tuf</i></p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o nei settori della costruzione e gestione di autostrade, di infrastrutture di trasporto, di sosta e intermodali.</p> <p>9. Nelle liste presentate dai Soci i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.</p> <p>10. La lista si compone di due sezioni, una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente.</p> <p>11. Avranno diritto di presentare le liste soltanto i Soci che da soli o insieme ad altri Soci rappresentino almeno l'uno per cento delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria.</p>	<p>c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o nei settori della costruzione e gestione di autostrade, di infrastrutture di trasporto, di sosta e intermodali.</p> <p>9. La lista si compone di due sezioni, una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente ed entrambe recano i nominativi di uno o più candidati.</p> <p>10. Nelle liste presentate dai Soci i candidati dovranno essere in numero non superiore ai sindaci da eleggere ed elencati mediante un numero progressivo.</p> <p>11. Le liste presentate dai soci e da essi sottoscritte (anche per delega ad uno di essi), corredate dalle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, alla percentuale di partecipazione da essi complessivamente detenuta, dalle informazioni sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, dovranno essere depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione. Le liste depositate dai soci, corredate dalle sopra indicate informazioni saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e la società di gestione del mercato e saranno pubblicate sul sito internet della società senza indugio e comunque almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione.</p> <p>12. Avranno diritto di presentare le liste soltanto i Soci che, al momento della presentazione della lista, da soli o insieme ad altri Soci, rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale o la diversa misura, se inferiore, stabilita dal</p>	<p><i>Art.144-sexies co.3</i></p> <p><i>Art.144 – sexies comma 3 RE</i></p> <p><i>Art.144-sexies comma 4 RE lett. a)</i></p> <p><i>Art.144-octies, co. 1 RE</i></p> <p><i>Art.147 ter c.1 Tuf e Art.144-sexies co.2 RE</i></p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>12. I soci proponenti dovranno depositare le liste presso la sede sociale almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione.</p> <p>13. Le liste rimarranno depositate presso la sede sociale a disposizione degli azionisti che vogliono prenderne visione.</p> <p>14. Ogni Socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p> <p>15. Ciascun Socio proponente dovrà presentare e/o recapitare presso la sede legale, con almeno due giorni di anticipo rispetto a quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, certificazione rilasciata ai sensi della normativa di legge e regolamentare vigente, comprovante la legittimazione all'esercizio dei diritti.</p> <p>16. Unitamente a ciascuna lista, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile.</p>	<p>Regolamento Emittenti . Nell'avviso di convocazione sarà indicata la quota di partecipazione per la presentazione delle liste.</p> <p>13. Ogni Socio potrà presentare o votare una sola lista , anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie, e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p> <p>14. Unitamente a ciascuna lista, almeno quindici giorni prima della data fissata per l'assemblea in prima convocazione, per ciascun candidato, dovrà essere depositata: a) la dichiarazione con la quale il candidato medesimo accetta la propria candidatura e attesta sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile; b) la dichiarazione dei Soci di minoranza dell'assenza di rapporti di collegamento con coloro che detengono, anche congiuntamente una partecipazione di controllo ovvero di maggioranza relativa, ai sensi della normativa vigente.</p>	<p>Art. 144-septies, co. 2 RE</p> <p>Art.144-sexies, comma 6</p> <p>Art.144-sexies comma 4 lett.b) e c) RE</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>17. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata non presentata.</p> <p>18. Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.</p> <p>19. All'elezione dei membri del Collegio Sindacale si procederà, come segue, fatto salvo quanto previsto dal precedente comma quattro:</p> <p>a) Dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai Soci saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, un Sindaco effettivo ed un supplente.</p> <p>b) I restanti due Sindaci effettivi saranno</p>	<p>Decadono dalla carica i Sindaci eletti che dovessero ricadere in una delle cause di incompatibilità previste dalla normativa applicabile.</p> <p>15. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste gli azionisti dovranno presentare e/o recapitare presso la sede sociale della Società, al momento della presentazione della lista, certificazioni rilasciate dai rispettivi intermediari ai sensi della normativa applicabile.</p> <p>16. Gli Azionisti, collegati in qualunque modo tra loro, ai sensi e nel rispetto della normativa applicabile, potranno presentare o votare una sola lista.</p> <p>Unitamente alla lista dovrà essere presentata dagli azionisti di minoranza una dichiarazione che attesti l'assenza di collegamento con gli azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa.</p> <p>17. Qualora alla scadenza del termine di quindici giorni prima della data fissata per l'assemblea in prima convocazione sia stata presentata una sola lista, ovvero siano state presentate liste soltanto da parte di soci collegati fra loro, è consentita la presentazione di liste nei cinque giorni successivi alla scadenza del termine con la riduzione alla metà della partecipazione minima richiesta e fatto salvo quant'altro previsto ai sensi del presente articolo.</p> <p>18. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata non presentata.</p> <p>19. Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.</p> <p>20. All'elezione dei membri del Collegio Sindacale si procederà, come segue, fatto salvo quanto previsto dal precedente comma quattro:</p> <p>a) Dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai Soci saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, un Sindaco effettivo ed un</p>	<p><i>Art.144 sexies comma 4 lett.a RE</i></p> <p><i>Art.148 c.2 del Tuf (d.lgs.303/2006) e art.144-sexies comma 6 RE</i></p> <p><i>Art.144-sexies comma 4 lett.b RE</i></p> <p><i>Art.144-sexies comma 5 RE</i></p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>tratti dalle altre liste; a tal fine, i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi successivamente per uno e per due. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di dette liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto.</p> <p>I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente: risulteranno eletti i due che avranno ottenuto i quozienti più elevati.</p> <p>In caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'Assemblea, risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.</p> <p>Il restante Sindaco supplente sarà tratto dalla lista di minoranza che avrà ottenuto il maggior numero di voti.</p> <p>c) Per la nomina dei Sindaci, per qualsiasi ragione nominati con il procedimento del voto di lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.</p> <p>d) In caso di sostituzione di un Sindaco eletto dalla maggioranza subentra il Sindaco supplente eletto dalla maggioranza; in caso di sostituzione di un Sindaco eletto dalla minoranza subentra il Sindaco supplente eletto dalla minoranza.</p>	<p>supplente.</p> <p>b) I restanti due Sindaci effettivi saranno tratti dalle altre liste; a tal fine, i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi successivamente per uno e per due. I quozienti così ottenuti per ogni lista saranno assegnati ai candidati di ciascuna di dette liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto assegnando il quoziente più elevato al candidato n.1 e il quoziente meno elevato al secondo candidato. Sulla base dei quozienti così attribuiti i candidati delle varie liste verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente: risulteranno eletti i due che avranno ottenuto i quozienti più elevati.</p> <p>In caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'Assemblea, risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.</p> <p>Il restante Sindaco supplente sarà tratto dalla lista di minoranza che avrà ottenuto il maggior numero di voti.</p> <p>Dell'avvenuta nomina dei sindaci è data pubblicità con le modalità e l'informativa previste a norma di legge e di regolamento.</p> <p>c) Per la nomina dei Sindaci, per qualsiasi ragione non nominati con il procedimento del voto di lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.</p> <p>d) In caso di sostituzione di un Sindaco eletto dalla maggioranza subentra il Sindaco supplente eletto dalla maggioranza; in caso di sostituzione di un Sindaco eletto dalla minoranza subentra il Sindaco supplente eletto dalla minoranza.</p> <p>21. Il Collegio Sindacale si riunirà presso la sede sociale o in altre località designate nell'avviso di convocazione, su invito del Presidente del Collegio Sindacale o di chidal medesimo designato e, in mancanza, del Sindaco più anziano.</p> <p>E' ammessa la possibilità che le adunanze del Collegio Sindacale si tengano per conferenza telefonica o videoconferenza, a condizione che tutti</p>	<p><i>Art.144-novies RE</i></p> <p><i>Art. 2404, c.c.</i></p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------

<p>20. Il Collegio Sindacale può, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, convocare l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo. I poteri di convocazione possono essere esercitati anche da almeno due membri del Collegio.</p> <p style="text-align: center;">ART. 30</p> <p>1. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione procederà, nei modi e nei termini di legge alla compilazione del bilancio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Azionisti.</p> <p>2. Dagli utili netti annuali risultanti dal bilancio, deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi da destinare al fondo riserva legale, fino a che questo non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.</p> <p>3. I rimanenti utili potranno essere distribuiti ai Soci ovvero, in tutto o in parte, accantonati a riserve facoltative, con deliberazione assunta dall'Assemblea degli Azionisti.</p> <p style="text-align: center;">ART. 34</p> <p>Per tutto quanto non è disposto dal presente statuto, saranno osservate le disposizioni di legge.</p>	<p>i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di visionare, ricevere o trasmettere la documentazione e che sia assicurata la contestualità dell'esame e della deliberazione.</p> <p>Verificandosi tali presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente del Collegio Sindacale.</p> <p>22. Il Collegio Sindacale può, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, convocare l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo, ove costituito. I poteri di convocazione possono essere esercitati secondo la normativa vigente.</p> <p style="text-align: center;">ART. 30</p> <p>1. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione procederà, nei modi e nei termini di legge alla redazione del bilancio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Azionisti.</p> <p>2. Dagli utili netti annuali risultanti dal bilancio, deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi da destinare al fondo riserva legale, fino a che questo non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.</p> <p>3. I rimanenti utili potranno essere distribuiti ai Soci ovvero, in tutto o in parte, accantonati a riserve, con deliberazione assunta dall'Assemblea degli Azionisti nel rispetto della normativa applicabile.</p> <p style="text-align: center;">ART. 34</p> <p>Per tutto quanto non disposto dal presente statuto sono osservate le disposizioni di legge e di regolamento applicabili.</p>	<p><i>Art. 2433-bis, c.c.</i></p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------